



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELLA COSTA D'AVORIO IN MATERIA DI MIGRAZIONE E DI SICUREZZA, FATTO AD ABIDJAN IL 22 MARZO 2023

Art. 5 (Accordo)

Attuazione della collaborazione

1. La collaborazione avviene sulla base delle richieste di assistenza avanzate dall'Autorita' competente interessata o su iniziativa dell'Autorita' competente che ritenga che detta assistenza possa essere di interesse per l'altra Autorita' competente. 2. Le richieste di assistenza vengono effettuate per iscritto e con modalita' tali da permettere di accertarne l'autenticita'. In casi di emergenza, le richieste possono essere effettuate per e-mail, ma devono essere confermate per iscritto entro i successivi sette (7) giorni lavorativi. 3. Le richieste di assistenza devono contenere:

- A) il nome dell'Autorita' competente richiedente;
- B) il nome dell'Autorita' competente destinataria della richiesta di assistenza;
- C) i dettagli del caso;
- D) una descrizione dell'assistenza richiesta;
- E) lo scopo e i motivi della richiesta;
- F) eventuali altre informazioni utili per l'esecuzione della richiesta.

Versione in vigore dal 1 ottobre 2025 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

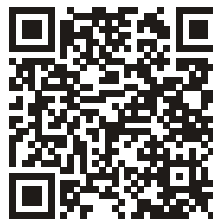
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica della Costa d'Avorio in materia di migrazione e di sicurezza, fatto ad Abidjan il 22 marzo 2023
Estremi	Legge 17 settembre 2025, n. 139
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 2025

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2025/accordo-art-5>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it